

ORARIO MASSIMO DI LAVORO GIORNALIERO PER I DOCENTI

Quanto può essere il carico orario massimo giornaliero per i docenti?

Il CCNL scuola non stabilisce per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero per i docenti (per il personale ATA invece lo fissa 9 ore). Per i docenti l'orario massimo deve essere fissato dai criteri definiti dal Consiglio d'Istituto (art. 10, comma 4 del T.U.) e dai pareri espressi dal Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b, del T.U.). Ed anche dall'eventuale contrattazione d'istituto sull'utilizzazione del personale (art. 6, comma 2, lett. h del CCNL '07).

"I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola." (art. 27 CCNL 99), e le prestazioni si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività.

Il capo d'istituto predispone questo piano (comma 4 art. 28 CCNL '07), "sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare "proposte al direttore didattico o al preside ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità"), e i conseguenti impegni del personale docente (...) che possono prevedere attività aggiuntive".

Il piano è "deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione", quindi attenzione a quello che viene deliberato in collegio dei docenti! Perché poi se ne rimane vincolati, a meno che il Piano non venga successivamente modificato dallo stesso Collegio docenti "per far fronte a nuove esigenze" (comma 4 art. 28 CCNL '07).

In mancanza di una definizione specifica della singola istituzione scolastica (che è da preferire) ci si può riferire alle seguenti disposizioni più generali.

La Costituzione all'art. 36 2° comma dispone che "la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge".

Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l'orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell'orario normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto "straordinario legale" che, ai sensi dell'art. 2108 del Codice civile va retribuito in misura maggiorata di almeno il 10% rispetto al lavoro ordinario.

Il limite di 8 ore è stato ribadito da sentenze della Corte di Cassazione (es. n. 15419 del 4 dicembre 2000).